

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Riva Presso Chieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 029-13936 del 15/11/2004;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 46 del 08/10/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 22/12/2008, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 163/2008*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.066 abitanti nel 1971, 2.769 abitanti nel 1981, 3.563 abitanti del 1991 e 3.833 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento con un picco pari all'**34%** nel decennio 1971-1981, stabilizzatosi al **7,6 %** nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 3.584 ettari di collina, di cui 3.575 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il **99 %** del territorio comunale) e 9 ettari con pendenze tra i 5° e i 20°; in riferimento capacità d'uso dei suoli si evidenzia che 3.225 ettari appartengono alla Classe II^A (pari a circa il **90%** del territorio comunale);
- ⇒ sistema produttivo: non è classificato dal P.T.C. tra i bacini produttivi;
- ⇒ risulta compreso nel **Circondario di Torino**, *sub – ambito "Area Chieri"*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ è individuato dal P.T.C. come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza, dalla ex Strada Statale n. 10 ora d'interesse Regionale (nel tratto Torino – Chieri – confine Provincia), dalla Strada Provinciale n. 120 di *Riva di Chieri* e n. 121 di *Arignano*;
 - è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria regionale Torino - Asti;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Banna di Santena, Rio Borgallo, Rio del Gerbido, Rio Scarosa, Rio del Busso, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio Riassola, Rio Santena
 - il SIT Provinciale rileva la presenza di 740 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Legge 431/85);
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 544 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;

⇒ tutela ambientale:

- una porzione del territorio di 3.443 ettari è individuata come *area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee*;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 08/10/2008, finalizzati ad apportare alcune modifiche Normative al Piano per il recupero dei fabbricati agricoli;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone modifiche alle Norme del Piano ed in particolare:

- di fornire *"...un regime normativo che consenta di effettuare sull'intero patrimonio edilizio rurale esistente, indipendentemente dalla sua collocazione nel territorio, il pieno ed integrale recupero a fini esclusivamente residenziali dell'esistente con interventi fino alla ristrutturazione edilizia...."* (Cfr. pag. 1 Relazione Illustrativa) in base ai contenuti della L.R. 9/2003 *"Norme per il recupero funzionale dei rustici"*;
- regolamentare il recupero dei sottotetti in funzione della L.R. 21/98 *"Norme per il recupero ai fini abitativi di sottotetti"*;
- modificare per una migliore interpretazione i seguenti articoli: art. 3 quota del piano di campagna, l'art. 12 interventi ammissibile nelle aree agricole inedificabili, l'art 17 recinzioni e l'art. 22 distanze dagli assi stradali in quanto non coerente con il D.M. 2/4/1968; ed infine alcune puntualizzazioni nei seguenti articoli: art. 33 aree di nuovo impianto e art. 42 procedure sulla monetizzazione delle aree a Servizio alla residenza;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/02/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/01/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 del Comune di Riva Presso Chieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 46 del 08/10/2008, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Riva Presso Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.